
ALLEGATO PRIVACY CONSOB

INDICE GENERALE

1	PREMESSA.....	3
2	TUTELA DELLA PRIVACY IN CONSOB	3
3	TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NEL CONTRATTO	3
4	OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ.....	5
4.1	Durata degli obblighi	5
4.2	Codice Etico	5
4.3	Obblighi di Riservatezza	5
4.4	Requisiti personali	5
4.5	Misure di sicurezza	6
5	RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO	6
5.1	Titolare del trattamento	6
5.2	Responsabile del trattamento	7
5.3	Incaricati del trattamento	7
5.4	Amministratori di sistema	8
5.5	Accessi ai dati - Incaricati del trattamento	9
5.6	Accessi ai dati - Amministratori di sistema	9
5.7	Conservazione delle registrazioni	9
6	ATTIVITÀ PRESSO SEDI ESTERNE ALLA CONSOB	9
6.1	Attività presso sedi collocate sul territorio nazionale	9
6.2	Attività presso sedi estere	11
7	SUBAPPALTO	11
8	DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	12

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto tra Consob ed il soggetto contraente.

Esso descrive sinteticamente regole e modalità di trattamento dei dati personali cui entrambe le parti si impegnano ad ottemperare ai fini della protezione dei dati personali stessi, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", intendendosi con esso implicitamente richiamate tutte le norme, prescrizioni, direttive, procedure etc. ivi citate o comunque ad esso correlate, ivi comprese le direttive e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, e le successive modificazioni e integrazioni delle disposizioni medesime che dovessero intervenire (nel seguito, per brevità D.Lgs. 196/2003).

2 TUTELA DELLA PRIVACY IN CONSOB

Consob si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie persone e ai Terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni con soggetti esterni e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni, anche in applicazione del Codice Etico per i Dipendenti adottato.

Consob intende garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento dei dati personali avviene per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e viene improntato a principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza, l'identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali.

3 TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NEL CONTRATTO

Il Fornitore prende atto che i dati contenuti nel Contratto ad esso riferiti e quelli forniti alla Consob per la partecipazione alla gara rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 e relativamente a tali dati gli competono i diritti di cui all'articolo 7 del suddetto decreto che il Fornitore dichiara di conoscere nella sua interezza.

In ordine ai predetti dati, ai sensi e per gli effetti della citata normativa, il Fornitore prende atto che:

- la Consob è Titolare del trattamento dei dati;
- i dati forniti con la documentazione allegata al Contratto vengono acquisiti in adempimento di precisi obblighi di legge anche in ordine alla normativa antimafia;

- i dati forniti nella dichiarazione d'offerta allegata al Contratto e riportati nello stesso sono acquisiti ai fini degli adempimenti contabili e del pagamento del corrispettivo contrattuale;
- i dati relativi al conto corrente intestato al Fornitore sono acquisiti ai fini degli adempimenti contabili e di legge.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalla Consob in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

La Consob potrà comunicare i dati suddetti a:

- soggetti esterni, eventualmente preposti alla verifica della corretta esecuzione delle attività contrattuali o alla verifica del corretto esperimento delle attività amministrative correlate; i nominativi di tali soggetti, ove richiesto, saranno posti a disposizione del Fornitore;
- società che forniscono alla Consob specifici servizi elaborativi di natura amministrativa e contabile;
- istituti di credito cui sia conferito il mandato di pagamento;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Fornitore, con la stipula del Contratto, acconsente espressamente al trattamento dei dati secondo le modalità indicate nel presente Allegato.

4 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

4.1 Durata degli obblighi

Il Fornitore si impegna, assumendo ogni responsabilità al riguardo, ad osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza, per tutta la durata del Contratto e, fatta salva diversa indicazione da parte di Consob, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni successivamente alla conclusione, per qualsiasi ragione, dello stesso.

Il Fornitore, con l'accettazione del presente documento, si impegna, anche a nome dei propri dipendenti e collaboratori, a rispettare tutti i vincoli di riservatezza e procedurali in esso previsti.

4.2 Codice Etico

Il Fornitore si impegna al pieno rispetto di quanto previsto nel Codice Etico per i Dipendenti approvato dalla Consob con delibera n. 17832 del 22 giugno 2011, resa esecutiva con d.P.C.M. del 15 luglio 2011, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato, delle norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. 196/2003 nonché dalle norme del codice penale in quanto applicabili, per tutti i dati personali che Consob o suoi collaboratori dovessero comunicare ovvero per notizie, informazioni o documenti relativi all'attività svolta da Consob di cui il Fornitore o i propri collaboratori dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto.

4.3 Obblighi di Riservatezza

Il Fornitore si impegna, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, assumendo ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza non venga, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicato o divulgato a Terzi, né venga utilizzato per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del Contratto.

Tali dati personali, informazioni o documenti potranno essere comunicati o divulgati a Terzi solo previa autorizzazione scritta da parte di Consob.

4.4 Requisiti personali

Il Fornitore garantisce che i dipendenti e collaboratori che opereranno per l'adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto sono in possesso dei requisiti di moralità, esperienza, capacità e affidabilità ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi del Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 ("Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema") e successive modificazioni e integrazioni.

4.5 Misure di sicurezza

Il Fornitore si impegna, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 nonché dall'Allegato "B - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" dello stesso decreto. In particolare, il Fornitore ed i suoi dipendenti e collaboratori dovranno attenersi a quanto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, è riportato qui di seguito:

- procedere al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto delle direttive emanate in materia da Consob e della normativa esistente;
- trattare solo i dati personali necessari allo svolgimento delle attività assegnate, evitando di detenere dati che non siano necessari allo svolgimento dei compiti specifici;
- avere cura di trattare i dati personali con la massima riservatezza, adottando tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003, in modo da impedire, per quanto possibile, che soggetti non autorizzati ne prendano conoscenza;
- avere cura di trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto delle esigenze di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza e non eccedenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003;
- trattare i dati personali esclusivamente per il perseguimento dei fini contrattuali e nei limiti stabiliti da eventuali ulteriori documenti informativi forniti dalla Consob al Fornitore;
- non lasciare incustodita la postazione di lavoro ed evitare di lasciare incustoditi dispositivi hardware o documenti cartacei contenenti dati personali o riservati;
- mantenere segrete le componenti riservate delle credenziali di autenticazione (password, pin, ecc.) che consentono l'espletamento della attività;
- in caso di dismissione di supporti rimovibili Consob contenenti dati personali o riservati, provvedere alla loro formattazione in modo da rendere indisponibili i dati personali in essi contenuti, procedendo, in caso di impossibilità, alla loro distruzione;
- riconsegnare qualsiasi dispositivo che contenga dati personali o riservati e mantenere riservata ogni informazione di cui si fosse venuti a conoscenza nell'espletamento dell'attività.

5 RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO

5.1 Titolare del trattamento

Considerato che la Consob riveste il ruolo di Titolare del trattamento, il Fornitore si impegna, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, assumendo ogni responsabilità al riguardo, ad osservare gli obblighi previsti nel presente documento e per tutto quanto disposto nel D.Lgs. 196/2003.

5.2 Responsabile del trattamento

Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/2003, Consob, fatta salva verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 del citato articolo, designa il Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, relativamente alle attività previste nel Contratto.

Conseguentemente, il Fornitore si impegna, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, assumendo ogni responsabilità al riguardo, ad osservare gli obblighi previsti nelle seguenti previsioni dell'Allegato Privacy per quanto applicabile e tutto quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

La designazione avrà validità per il periodo di durata del Contratto.

Qualsiasi mutamento sostanziale riferito al Responsabile, che possa sollevare incertezze sul mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 2 D.Lgs. 196/2003, dovrà essere preventivamente segnalato a Consob.

Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta e approfondita conoscenza degli obblighi assunti con il presente Allegato Privacy in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 nonché dal Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e si impegna a procedere al trattamento dei dati – laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate – in osservanza almeno delle prescrizioni indicate nel presente Allegato e attenendosi in materia di sicurezza dei dati personali, oltre che al rispetto della normativa vigente, anche alle istruzioni impartite da Consob che vigilerà sulla loro puntuale osservanza con modalità che saranno successivamente concordate.

I Trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nel Contratto devono essere effettuati con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase dei trattamenti stessi.

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall'Art. 11 del citato decreto legislativo.

Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite da Consob, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) deve attuare, comunque, al più presto le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente Consob e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

5.3 Incaricati del trattamento

Il Responsabile designa "Incaricati del trattamento" i soggetti ai quali sono affidate le operazioni relative al trattamento di dati personali.

La designazione degli Incaricati deve essere effettuata per iscritto individuando puntualmente gli ambiti di trattamento consentito ed impartendo le necessarie istruzioni sulle modalità di trattamento. A tal proposito si considera tale la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito alla suddetta unità.

Il Responsabile deve tenere un registro aggiornato con l'elenco nominativo di tutti gli Incaricati con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati, in ordine al quale Consob potrà effettuare periodici controlli anche a mezzo di Incaricati.

Il Responsabile deve provvedere ad allestire un percorso formativo per gli incaricati sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali.

5.4 Amministratori di sistema

Il Responsabile designa propri incaricati "Amministratori di Sistema" ai sensi del Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 (pubblicato sulla G.U. del 24 dicembre 2008), modificato dal Provvedimento dello stesso Garante del 25 giugno 2009 (pubblicato sulla G.U. del 30 giugno 2009) e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di individuare i soggetti da nominare Amministratori di Sistema, il Responsabile deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell'ambito del Provvedimento e nei successivi documenti interpretativi e/o integrativi.

Il Responsabile si impegna, con riferimento ai propri dipendenti e collaboratori, a dare attuazione a quanto previsto nel Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, per l'attribuzione del ruolo di Amministratori di Sistema.

In particolare, il Responsabile deve nominare per iscritto e in modo individuale, come Amministratori di Sistema, ai sensi del citato decreto, le persone fisiche incaricate della gestione e manutenzione del sistema informativo, indicando i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l'elenco degli Amministratori di sistema con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, in ordine al quale Consob potrà effettuare periodici controlli anche a mezzo di Incaricati.

Il Responsabile deve verificare, almeno annualmente, l'operato degli Amministratori di Sistema al fine sia di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive richieste dal Garante per la Protezione dei dati personali, sia di verificare la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.

5.5 Accessi ai dati - Incaricati del trattamento

Il Responsabile adotta un idoneo sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione di accesso ai dati personali da parte degli Incaricati del trattamento.

Le operazioni effettuate dagli incaricati debbono essere tracciate e risultare consultabili dal Responsabile o da Consob nell'ambito dei propri compiti di vigilanza.

5.6 Accessi ai dati - Amministratori di sistema

In ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27 novembre 2008, il Responsabile deve adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli Amministratori di Sistema.

Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate.

5.7 Conservazione delle registrazioni

Le registrazioni degli accessi ai dati personali, devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a 6 (sei) mesi.

6 ATTIVITÀ PRESSO SEDI ESTERNE ALLA CONSOB

6.1 Attività presso sedi collocate sul territorio nazionale

Qualora tutte o parte delle attività da porre in essere per l'espletamento degli impegni oggetto del Contratto si svolgano presso la Sede del Fornitore ovvero presso Sedi secondarie, collocate sul territorio nazionale, il Fornitore si impegna a rispettare tutti i vincoli di riservatezza e procedurali contenuti nel presente Allegato, ferma restando la necessità della rigorosa osservanza di tutto quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

Il Fornitore riconosce a Consob la facoltà di controllare e verificare, direttamente o mediante suoi incaricati, il rispetto degli impegni assunti e, in particolare, il rispetto delle misure di sicurezza adottate.

Il Fornitore dovrà disporre di uno o più Responsabili Operativi per ciascuna Sede in cui gli addetti si troveranno ad operare; i nominativi di tutti i Responsabili Operativi dovranno essere notificati a Consob tramite comunicazione scritta.

I Responsabili Operativi avranno il compito di supervisione per le attività ai fini privacy; in particolare dovranno:

- vigilare sull'operato degli Incaricati e degli Amministratori di Sistema;
- vigilare sull'operatività degli strumenti di lavoro;
- informare immediatamente la Consob riguardo ogni questione rilevante ai fini del citato decreto o violazioni delle regole stabilite sulla sicurezza e sulla comunicazione, diffusione o manipolazione dei dati personali e delle informazioni.

Fermo restando che il Fornitore dovrà ottemperare alle misure minime previste dagli Artt. 33 e seguenti e dall'Allegato "B - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" del D.Lgs. 196/2003, questi s'impegna ad adempiere, anche nella fase di esperimento delle attività contrattuali presso sedi esterne a quella della Consob, a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza (fisica, logica, informatica, ecc.) definite da Consob nell'esecuzione del servizio, correlate alle necessità di prevenire eventi accidentali o volontari che possano alterare o distruggere i dati personali o renderli conoscibili a persone non autorizzate, e di seguito, in via non esaustiva, sinteticamente elencate:

- non consentire, a Terzi non autorizzati, l'accesso ai locali dell'ufficio dove saranno svolte le attività per la gestione del Contratto;
- realizzare e mantenere le adeguate protezioni dei beni dell'Istituto;
- garantire che tutti i soggetti interessati comprendano le loro responsabilità, e siano disponibili per i ruoli che si intende assegnare loro anche al fine di ridurre il rischio di furti, frodi o uso inappropriato delle risorse;
- garantire che tutti i soggetti interessati siano consapevoli delle minacce e degli aspetti di interesse della sicurezza delle informazioni, delle loro responsabilità e impegni, e che abbiano gli strumenti per attuare la sicurezza nel corso dello svolgimento della loro normale attività lavorativa anche al fine di ridurre i rischi di errori umani;
- prevenire accessi fisici non autorizzati, danni ed interferenze ai locali ed alle informazioni dell'organizzazione (le aree protette devono essere tutelate attraverso appropriati controlli di accesso per garantire che il solo personale autorizzato possa accedervi; deve essere applicata la sicurezza fisica per gli uffici, le stanze e le risorse; deve, inoltre, essere applicata la protezione fisica contro danni da incendio, inondazione, terremoto, esplosione, sommosse civili e da altre forme di disastro naturale o artificiale);
- assicurare il corretto e sicuro funzionamento delle risorse di elaborazione delle informazioni;
- salvaguardare l'integrità del software e delle informazioni;
- mantenere l'integrità e la disponibilità dei dati personali e delle informazioni e delle risorse per la loro elaborazione;
- prevenire la divulgazione, la modifica, la rimozione o la distruzione di beni e l'interruzione delle attività di business;
- rilevare le attività di elaborazione delle informazioni non autorizzate.

6.2 Attività presso sedi estere

Ferma restando l'applicazione in capo al Fornitore dei restanti obblighi previsti nel presente Allegato, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del Contratto dovesse verificarsi la necessità di trasferimento di dati personali all'estero e/o nell'Unione Europea, il Fornitore si impegna a osservare tutto quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e in particolare dagli Artt. 5, 42, 43, 44 e 45 del citato decreto.

In caso di trasferimento, anche temporaneo, di dati personali oggetto di trattamento presso paesi appartenenti all'Unione Europea, il Fornitore si impegna a rispettare tutti i vincoli di riservatezza e procedurali contenuti nel presente Allegato, ferma restando la rigorosa osservanza di tutto quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

In caso di svolgimento dell'attività presso Paesi Terzi, il trasferimento, anche temporaneo, di dati personali oggetto di trattamento presso Paesi non appartenenti all'Unione Europea è consentito solo nei casi espressamente previsti. L'esportazione di dati personali è consentita quando è autorizzata dal Garante sulla base di adeguate garanzie prestate contrattualmente ovvero è rivolta verso Paesi nei quali la Commissione Europea ha constatato che è garantito un livello di protezione adeguato o ancora se sono apposte al Contratto di trasferimento dei dati personali delle clausole contrattuali tipo che la commissione Europea ha ritenuto offrano garanzie sufficienti (decisione 2001/497/CE e successive modifiche intervenute con decisione della commissione del 27 dicembre 2004 relative all'introduzione di un insieme alternativo di clausole contrattuali tipo per il trasferimenti di dati personali a Paesi Terzi – G.U.C.E. numero 385 del 29/12/2004).

Pertanto, il Fornitore si impegna preventivamente a richiedere formalmente a Consob il preventivo consenso scritto al trasferimento e all'eventuale sub affidamento del trattamento di dati personali verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Resta fermo che la Consob potrà accettare o rifiutare tale consenso una volta effettuate le verifiche e adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia e che, in caso di esito positivo di tali verifiche, il trasferimento potrà essere effettuato solo previa sottoscrizione di apposito accordo relativo all'esportazione di dati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra richiamata e delle altre disposizioni specificamente dettate al riguardo.

7 SUBAPPALTO

Qualora, nei limiti di quanto stabilito dal Contratto, il Fornitore subappalti a Terzi tutte o parte delle attività, lo stesso rimane responsabile nei confronti di Consob dell'adempimento di tutti gli obblighi e degli impegni previsti nel presente Allegato e di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003. Sarà comunque cura e responsabilità del Fornitore far sottoscrivere preventivamente al Terzo, per accettazione, copia dell'Allegato Privacy.

Il Fornitore si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi in materia di subappalto previsti dal codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni nonché alle specifiche disposizioni previste al riguardo nel Contratto e negli atti della procedura di affidamento precedentemente indetta da Consob.

8 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Fornitore, qualora, con riferimento ai dati personali da esso trattati per l'espletamento degli impegni oggetto del Contratto, sia destinatario, ancorché erroneamente, della richiesta di un interessato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, si impegna ad inoltrare alla Consob la richiesta stessa nel più breve tempo possibile, al fine di consentirle di dare il relativo riscontro nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003, e, comunque, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni solari successivi alla richiesta.